

Legge regionale 01 dicembre 2017 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Art. 42

(Attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni)

1. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni della presente legge è svolta dal Corpo forestale regionale e dalle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931 e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria secondo le rispettive competenze.